

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive thiacloprid, thiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, spinosad, *Gliocladium catenulatum*, *Pseudomonas chlororaphis* e indoxacarb

[notificata con il numero C(2003) 4851]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/896/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 1998 le autorità britanniche hanno ricevuto dalla società Bayer AG (oggi Bayer CropScience) una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2000/181/CE della Commissione ⁽³⁾ ha confermato che il fascicolo risultava completo e si poteva quindi ritenere, in linea di massima, conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti all'allegato II e all'allegato III della direttiva.
- (2) Nel marzo 1999 le autorità spagnole hanno ricevuto dalla società Novartis Crop Protection AG (oggi Bayer CropScience) una domanda analoga concernente il thiametoxam. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/181/CE.
- (3) Nell'agosto 1995 le autorità britanniche hanno ricevuto dalla società Dow Elanco Europe (oggi Dow Agro Sciences) una domanda analoga concernente il quinoxifen. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 96/457/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Nel dicembre 1996 le autorità spagnole hanno ricevuto dalla società ISK Biosciences Europe SA una domanda analoga concernente il flazasulfuron. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Nel luglio 1996 le autorità olandesi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda analoga concernente il virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE.
- (6) Nel luglio 1999 le autorità olandesi hanno ricevuto dalla società Dow AgroSciences una domanda analoga concernente lo spinosad. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/210/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Nel maggio 1998 le autorità finlandesi hanno ricevuto dalla società Kemira Agro Oy una domanda analoga concernente *Gliocladium catenulatum*. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 1999/392/CE della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Nel dicembre 1994 le autorità svedesi hanno ricevuto dalla società Bio Agri AB una domanda analoga concernente *Pseudomonas chlororaphis*. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/248/CE della Commissione ⁽⁸⁾.
- (9) Nell'ottobre 1997 le autorità olandesi hanno ricevuto dalla società Du Pont de Nemours France SA una domanda analoga concernente l'indoxacarb. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 98/398/CE della Commissione ⁽⁹⁾.
- (10) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.
- (11) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazione di valutazione alla Commissione in data 29 novembre 2000 (thiacloprid), 20 gennaio 2002 (thiametoxam), 11 ottobre 1996 (quinoxifen), 1° agosto 1999 (flazasulfuron), 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*), 1° febbraio 2001 (spinosad), 16 maggio 2001 (*Gliocladium catenulatum*), 7 aprile 1998 (*Pseudomonas chlororaphis*) e 7 febbraio 2000 (indoxacarb).

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.⁽³⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 112.⁽⁵⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.⁽⁶⁾ GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 24.⁽⁷⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 44.⁽⁸⁾ GU L 98 del 15.4.1997, pag. 15.⁽⁹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.

- (12) È ancora in corso l'esame dei fascicoli dopo la presentazione dei progetti di relazione di valutazione da parte degli Stati membri relatori e la valutazione non potrà essere portata a termine nei tempi previsti dalla direttiva 91/414/CEE.
- (13) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi.
- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti thiacloprid, thiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, spinosad, *Gliocladium catenulatum*, *Pseudomonas chlororaphis* o indoxacarb per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
